



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Modulo per la presentazione delle osservazioni

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
- Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
- Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)
- Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)

Il sottoscritto Dott. Alberto Floris in qualità di legale rappresentante della Società:
Esetali Srl, con sede legale in via Chironi n.20 a Cagliari

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006 e delle Direttive regionali in materia di V.I.A., le seguenti osservazioni al progetto sotto indicato:

*“VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.I.A. DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 6 DEL D.LGS 152/2006 DEL PIANO DI RICONVERSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'AREA EX FAS DI ELMAS (CA) - D.G.R. N. 47/28 DEL 25.11.2014 E D.G.R. N. 10/8 DEL 17.03.2015 E SUCCESSIVE NOTE INTEGRATIVE SVA” –
Proponente: VILLA DEL MAS S.r.l.”*

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro *(specificare)*



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 - Ambiente idrico
 - Suolo e sottosuolo
 - Rumore, vibrazioni, radiazioni
 - Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 - Salute pubblica
 - Beni culturali e paesaggio
 - Monitoraggio ambientale
 - Altro *(specificare)*
-

TESTO OSSERVAZIONI

Premesso che nell'area della EX FAS con D.G.R. N. 10/8 DEL 17.03.2015 è già stata esitata positivamente la "Valutazione di Impatto Ambientale" e che allo stato attuale le opere in progetto non sono state ancora realizzate.

Che la società Villa del Mas intende apportare nello stesso sito importanti e corpose modifiche progettuali che impattano significativamente nell'ambiente, in primo luogo prevedendo una "messa in sicurezza permanente" e non una reale "bonifica" del sito, oltre che una demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, in luogo della ristrutturazione e recupero degli stessi, e che per tale ragione ha presentato agli uffici della Regione Sardegna una nuova istanza di "Verifica di assoggettabilità a VIA" previa consultazione con gli uffici dell'Assessorato all'Ambiente.

Che, come noto ai vostri uffici, la società Esetali S.r.l. a seguito della Delib. G.R. n. 7/24 DEL 26.02.2021, deve sottoporre a VIA il proprio progetto di "Riqualificazione Ambientale e Urbanistica di un'area in zona Giardinetto e Piscina Matzeu" nel Comune di Assemini ubicato a meno di 2 Km dal sito della Ex FAS e oggetto di analisi.

In ragione di ciò, nel premettere che la scrivente già in fase di verifica di assoggettabilità a VIA ha sempre valutato, per quanto la riguarda, il cumulo degli impatti con il progetto della società VILLA DEL MAS S.r.l., peraltro richiamata dalla Delib. G.R. n. 7/24 del 26.02.2021 anche per la successiva istanza di VIA, si segnala come negli elaborati in visione nel sito della RAS-SVA per il progetto in



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

esame NON sia mai stato valutato il cumulo degli impatti con gli altri interventi analoghi già realizzati o in fase di sviluppo progettuale accertato, quali, a titolo di esempio:

la realizzazione degli edifici in località Truncu Is Follas, in Comune di Assemini” (ndr. cosiddetto spostamento Bricoman), proposto dalla Società Gesafin Immobiliare Srl, sottoposto a procedura di verifica conclusa con esclusione dalla successiva procedura di VIA con Delib.G.R. n. 35/33 del 2017; in Comune di Elmas, il progetto “Piano di lottizzazione Thanit”, proposto dalle Società SPES srl, MITOSI srl, ACES srl, sottoposto a procedura di verifica conclusa con assoggettamento alla VIA con Delib.G.R. n. 44/29 del 2017; in Comune di Assemini, il progetto “Riqualficazione urbanistica e ambientale di un'area in zona “Giardinetto” e “Piscina Matzeu”, proposto dalle Società ESETALI srl, sottoposto a procedura di verifica conclusa con assoggettamento alla VIA con Delib.G.R. n. 7/24 del 26.02.2021, etc.

Già questo fatto appare sufficiente per valutare NON compiutamente gli impatti ipotizzati dalla società proponente.

Inoltre, con la presente, vista la cospicua documentazione pubblicata sul sito della Regione Sardegna che ha ritardato l'esplicitazione delle seguenti osservazioni, segnala gli ulteriori elementi di criticità NON valutati dal punto di vista progettuale e ambientale, quali:

- 1) Nella tavola 0753-VAR-AD-T-13 “PLANIMETRIA INDICATIVA DESTINAZIONI D'USO INTERNE E DEI PARCHEGGI” sono indicati i calcoli effettuati per la determinazione delle dotazioni minime di spazi di sosta per veicoli.

Il calcolo delle superfici di parcheggio per “commerciale alimentare” è stato effettuato considerando uno standard pari a 0,10 PA x SV, in luogo dei 0,12 PA x SV previsti dalla “*Delib.G.R. n. 9/59 del 23.2.2012 “L.R. 18 maggio 2006, n. 5. Modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 55/108 del 29 dicembre 2000 e s.m.i.. Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in attuazione del DPCM 6 ottobre 2000. Intervento sostitutivo della Regione Sardegna, per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 31, comma 1”*, parametro che prescinde dalla superficie di vendita ma dipende esclusivamente dalla zona urbanistica.

Il calcolo delle superfici di parcheggio per “commerciale non alimentare” con superfici di vendita inferiori ai 150 mq è stato effettuato citando un articolo del



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

regolamento edilizio del Comune di Elmas che di fatto NON può essere applicato in quanto, come detto precedentemente, nella DGR 55/108 e s.m.i. viene considerato uno standard pari a 0,04 PA x SV, parametro che prescinde dalla superficie di vendita ma dipende esclusivamente dalla zona urbanistica.

Tali imprecisioni nei calcoli effettuati potrebbero modificare il numero di stalli previsti, ovvero *“1.782 parcheggi pubblici e privati a servizio del centro al fine di rispettare il limite massimo di numero di parcheggi previsto in sede di VIA (1.850)”*.

Pertanto, con l'applicazione corretta della norma si determinerà un numero di posti auto superiore rispetto a quanto preventivato nella nuova proposta progettuale con conseguente sottovalutazione degli impatti generati in particolare per ciò che riguarda gli aspetti trasportistici e ambientali.

Infatti, questa modifica impatterà significativamente nella valutazione degli impatti ambientali collegati, in particolare se posti in relazione alle potenziali interferenze con il contesto ambientale e territoriale in cui, nel punto 2.9. dello SPA, si cita il *“Cumulo con altri progetti con particolare riferimento alla realizzazione dei nuovi parcheggi dell'area aeroportuale prevista ai margini della rampa del nuovo cavalcaferrovia nei mesi compresi tra ottobre e dicembre 2023”* ma non vengono, come richiamato in precedenza, mai presi in considerazione, per una nuova verifica degli aspetti trasportistici gli altri interventi analoghi già realizzati o in fase di sviluppo progettuale accertato, quali, a titolo di esempio: la realizzazione degli edifici in località Truncu Is Follas, in Comune di Assemini” (ndr. cosiddetto spostamento Bricoman), proposto dalla Società Gesafin Immobiliare Srl, sottoposto a procedura di verifica conclusa con esclusione dalla successiva procedura di VIA con Delib.G.R. n. 35/33 del 2017; in Comune di Elmas, il progetto “Piano di lottizzazione Thanit”, proposto dalle Società SPES srl, MITOSI srl, ACES srl, sottoposto a procedura di verifica conclusa con assoggettamento alla VIA con Delib.G.R. n. 44/29 del 2017; in Comune di Assemini, il progetto “Riqualificazione urbanistica e ambientale di un'area in zona “Giardinetto” e “Piscina Matzeu” , proposto dalle Società ESETALI srl, sottoposto a procedura di verifica conclusa con assoggettamento alla VIA con Delib.G.R. n. 7/24 DEL 26.02.2021, etc.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 2) Nel paragrafo 4.2.7 vengono analizzati i “Rischi per la salute umana”, affermando che: *“Si evidenzia inoltre che l'intervento assume una particolare valenza positiva in relazione al fatto che è in parte un sito contaminato, che la messa in sicurezza permanente sul lotto B è stata già conclusa da tempo, mentre la parte contaminata del lotto A sarà anch'essa oggetto di messa in sicurezza permanente grazie all'attuazione del Piano Operativo di Bonifica recentemente approvato; in sintesi appare opportuno evidenziare che il progetto in esame rappresenta un indubbio vantaggio in termini di rischi per la salute umana che sarà meno esposta a rischi una volta completate le opere di messa in sicurezza anche sulla porzione del lotto A”*.

A tal proposito si rileva come NON siano presenti le risultanze dell'Analisi di rischio sanitario e ambientale c.d. “sito specifica” previste all'art. 240 comma 1 lett. s) del D.Lgs.152/2006 effettuata per i potenziali fruitori dell'area, sia lavoratori che clienti, secondo le vie principali di esposizione, ovvero suolo superficiale (SS), suolo profondo (SP), aria outdoor, aria indoor, acqua sotterranea e le modalità di esposizione, ovvero ingestione di acqua potabile, ingestione di suolo, contatto dermico, inalazione di vapori e particolato, anche in funzione del fatto che la sorgente primaria di contaminazione permarrà in situ e l'analisi del rischio citata nella VIA ha stimato *“un valore di volume di terreno non conforme alle CSR di circa 64000 m³ (in quanto il percorso che risulta determinare maggiore criticità è il contatto dermico e l'ingestione di suolo nei terreni superficiali, con un'esposizione per adulti e bambini stimata in 24 ore al giorno)”*.

Per tale ragione NON è possibile valutare l'impatto sul fattore ambientale c.d. “popolazione e salute umana.”

- 3) In merito alla tipologia di “messa in sicurezza permanente” prevista in progetto, ovvero l'incapsulamento con “capping” dei rifiuti in situ, NON è valutabile l'impatto sulla salute umana in relazione al grado di mobilità e persistenza nelle varie matrici ambientali dei rifiuti previsto nel sito, anche in relazione del fatto che, non essendo prevista alcuna barriera idraulica, le acque di falda continueranno a circolare liberamente ed ad interagire permanentemente con la “matrice rifiuto”.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Invero si ricorda che, nel sito della EX FAS, anziché procedere con l'auspicata "bonifica" del sito con conseguente asportazione dei rifiuti interrati si è optato per una soluzione senza dubbio più economica ossia la "messa in sicurezza permanente" e quindi NON asportando i rifiuti ma realizzando una barriera impermeabile sul suolo definita "capping".

La "messa in sicurezza permanente", quindi, NON è la "bonifica" del sito e per tale ragione gli usi e la permanenza umana deve essere attentamente valutata;

- 4) Non è stato valutato l'impatto trasportistico della fase di cantiere, data l'ingente movimentazione dei rifiuti derivanti sia dalla demolizione dei fabbricati esistenti nella nuova configurazione progettuale verso gli impianti di recupero sia del materiale di recupero utilizzato per la realizzazione del "capping."

In merito al materiale derivante da impianti di recupero dei rifiuti inerti ed impiegato per la realizzazione del "capping" si evidenzia come, nelle ipotesi progettuali, sia prevista di fatto una monopolizzazione del mercato di tali materie non valutata dal punto di vista ambientale e economico commerciale (a tal proposito si veda il bilancio di materia annuo del piano regionale dei rifiuti speciali). Invero appare evidente che, se si consente il monopolio del mercato, tutti gli altri cantieri dovranno approvvigionare materiale vergine da cava oppure bloccare i cantieri in attesa che i lavori per la costituzione del "capping" terminino. Come già detto tale impatto di natura ambientale e economico-commerciale, da intendere come "costo ombra", non è stato minimamente valutato.

- 5) In merito al nuovo scenario progettuale, radicalmente differente rispetto a quanto previsto nel progetto sottoposto a V.I.A. e approvato con D.G.R. N. 10/8 del 17.03.2015 alla società Villa del Mas, che prevedeva sostanzialmente il restauro dei volumi edilizi presenti nel sito, in luogo della nuova proposta progettuale che prevede invece la totale demolizione e ricostruzione dei fabbricati si segnala che, allo stato attuale, NON appare esaustiva l'analisi dell'impatto che potrebbe generarsi dall'eventuale produzione di rifiuti speciali pericolosi durante la fase di



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

demolizione dei fabbricati esistenti soprattutto alla luce delle attività pregresse nel sito e la conseguente destinazione finale degli stessi rifiuti.

6) Sempre in riferimento al nuovo scenario progettuale, radicalmente differente rispetto a quanto previsto nel progetto sottoposto a VIA e approvato con D.G.R. N. 10/8 del 17.03.2015 alla società Villa del Mas, si segnala che la problematica degli impatti dovuti alla gestione dei rifiuti speciali prodotti durante la fase di demolizione dei fabbricati esistenti soprattutto alla luce delle attività pregresse nel sito e la conseguente destinazione finale degli stessi rifiuti era stata analizzata anche nella fase di verifica delle alternative dello SIA allegato alla VIA, facendo preferire l'alternativa due con il "mantenimento dei fabbricati esistenti" giustificando così la scelta:

- *ottimizzazione dei processi di bonifica senza l'attivazione di nuovi percorsi o di nuovi potenziali agenti inquinanti in situ ed ex situ;*
- *riduzione dell'esposizione dei lavoratori a fonti di rischio consequenziali e indotte da fasi di demolizione, trasporto e stoccaggio di inerti da smaltire;*
- *generazione di quantità di materiale da smaltire in proporzione all'entità del piano nella sua globalità, in questo caso inferiore;*
- *possibilità concreta di operare per stralci (edificio per edificio e lotto per lotto) in fase di cantiere minimizzando la presenza contestuale di macchinari per lavorazioni e diminuendo il sovraccarico di azioni contestuali (sollevamento polveri, rumore, ...), previa perimetrazione delle aree di lavorazione in essere;*
- *ottimizzazione del processo di monitoraggio degli effetti in itinere (in fase di cantiere), mediante eventuale redazione di un piano di controllo in accordo con il SAVI;*
- *riduzione dei costi globali dell'operazione e maggiore possibilità di investimento concreto supportabile nel tempo.*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sempre nello stesso SIA allegato alla VIA era espressamente indicato tra le criticità proprio l'alternativa 1 (demolizione e ricostruzione) ossia l'attuale proposta progettuale oggetto di valutazione di impatti, in totale controtendenza rispetto ai desiderata della DGR che ha approvato la precedente proposta progettuale sottoposta a VIA.

Infatti, venivano citate le seguenti criticità per l'alternativa 1 (demolizione e ricostruzione) attualmente riproposta e quindi non valutata nell'attuale SPA, in particolare:

a) nella fase di cantiere:

- *produzione eccessiva di quantità di rifiuti da smaltire in fase di demolizione, che peraltro non troverebbero adeguato riscontro negli impianti di smaltimento posizionati in un intorno appropriato; problematica indicata come minaccia nell'analisi SWAT come "Enorme produzione di materiali e rifiuti speciali da conferire in discarica; Indisponibilità di discariche adeguate alla quantità di materie demolite da conferire; Aumento del carico viabilistico del contesto"*
- *un processo anti-economico nella gestione del cantiere, con reale difficoltà di procedere per stralci operativi, che limiterebbero invece a determinate aree circoscritte e a fasi temporali successive e non concomitanti, l'esposizione delle componenti al rischio di compromissione ambientale;*
- *movimentazione di materiale contaminato con generazione di polveri e materiale da riporto da dover trattare con procedure, a discapito delle attività di bonifica e stabilizzazione in loco, come da progetto di bonifica;*
- *necessità di estendere il Piano di caratterizzazione alle area di demolizione, per sondare lo stato del sedime scoperto;*
- *creazione di un nuovo polo con caratteri formali non rispondenti all'indirizzo pianificatorio di mantenimento della testimonianza storica dei luoghi, generante un impatto di tipo paesaggistico di maggiore rilievo;*
- *creazione ex novo di impiantistica e di strutture con lavorazioni di fondazione e di strutture in elevazione;*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- *maggiore impiego di macchinari anche in maniera simultanea;*
- *maggiore metratura ex novo di viabilità di servizio interna, a discapito della bonifica e miglioria di quella preesistente;*
- *maggiore costo in fase di realizzazione delle fasi di cantiere (insostenibilità rispetto agli strumenti di finanziamento a disposizione*

b) nella fase di esercizio:

- *maggiore accentramento delle funzioni;*
- *maggiore congestionamento dei traffici funzionali e di accesso all'area;*
- *inferiore versatilità d'uso e maggiore rischio di gestione ed economia dell'investimento nel medio-lungo termine.*

7) Si rimarca inoltre che nel precedente scenario progettuale la riqualificazione dei fabbricati esistenti era considerata un punto di forza, tanto che nell'analisi SWOT veniva messo in evidenza il *“Mantenimento e valorizzazione di un importante landmark territoriale riconosciuto tale nello studio storico culturale del PUC”*.

Tale modifica dello scenario non è stata opportunamente analizzata nel nuovo studio allegato alla verifica di assoggettabilità a VIA all'interno degli impatti sul fattore ambientale “Sistema paesaggistico”.

8) La scelta dell'alternativa che prevede la demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti in luogo della riqualificazione degli stessi NON risulta supportata da un'analisi costi-benefici effettuata utilizzando la metodologia delle Linee guida UE del 2014, anche con riferimento esplicito alle esternalità ambientali ed economico-sociali e dei “costi ombra” del progetto previsto, analisi peraltro assente anche nel SIA allegato alla V.I.A. esitato positivamente con D.G.R. N. 10/8 del 17.03.2015 della RAS.

9) La nuova proposta progettuale, profondamente differente rispetto allo scenario proposto nel SIA – VIA approvato con D.G.R. N. 10/8 del 17.03.2015, prevede una



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“revisione dell’intero layout distributivo e dell’immagine esteriore dei fabbricati per rispondere alle esigenze di alcuni marchi della grande distribuzione organizzata (GDO)”.

Tale modifica NON è stata accompagnata da una puntuale verifica “dell’indice di densità commerciale” anche in relazione al cumulo dei progetti già realizzati o in fase di sviluppo progettuale accertato.

Per altro si segnala che tale impatto non è stato analizzato neppure in sede di VIA. Inoltre, lo stato degli elementi forniti dagli elaborati sugli effetti sulla struttura commerciale locale sono del tutto insufficienti a chiarire uno scenario nel quale la struttura commerciale appare sproporzionata rispetto alla rete distributiva locale e che determina un notevole incremento della offerta GDO regionale.

10) In merito alla realizzazione della nuova conformazione del “capping” che di fatto costituisce la “messa in sicurezza permanente” del sito (in termini di spessori, modalità costruttive nonché in relazione alle interferenze con i nuovi sottoservizi), va sottolineato che la stessa appare senz’altro economicamente più vantaggiosa rispetto alla “bonifica” dello stesso sito, che avrebbe previsto l’asportazione dei rifiuti interrati, ma NON appare sufficientemente analizzata anche in relazione al successivo sviluppo antropico dell’area con permanenza di lavoratori e fruitori nell’area. Tali scenari, infatti, NON sono stati valutati e trattati nello SPA allegato alla nuova “verifica di assoggettabilità a VIA”;

11) visto il successivo sviluppo antropico del sito con permanenza di lavoratori e fruitori nell’area, per quanto riguarda la “messa in sicurezza permanente” NON appare chiaro come si possa essere certi che il *futuro “capping” del lotto A in parte contaminato garantirà nel tempo che non possa verificarsi alcun fenomeno di infiltrazione delle acque meteoriche nelle superfici, per poi trasferire gli inquinanti con cui oggi entrano in contatto, alle acque di falda* , e come siano stati valutati gli appositi strumenti di verifica quali, a titolo di esempio, i sistemi di monitoraggio geoelettrico della linea di impermeabilizzazione.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 12) Sempre in relazione alla “messa in sicurezza permanente”, e visto l’utilizzo antropico dell’area su cui si prevede un forte traffico veicolare di mezzi anche pesanti, NON appare valutata la stabilità geotecnica del corpo rifiuti e del sovrastante “capping.” Per altro sembrerebbe non ci sia una netta distinzione tra il “capping”, inteso come soluzione di “messa in sicurezza” previsto dal D.Lgs. 152/2006, con il pacchetto stradale che dovrà ospitare le strade e i parcheggi dei fabbricati ad uso commerciale. È noto, infatti, che i rifiuti abbancati sono soggetti a fenomeni di consolidazione e assestamento dovuti ad azioni meccaniche, chimico-fisiche e di riempimento degli interstizi. Cedimenti strutturali dovuti a differenziali di sprofondamento potrebbero inficiare la “messa in sicurezza permanente” e le opere realizzate al di sopra del “capping”.
- 13) Stante il fatto che allo stato attuale i rifiuti NON sono confinati appare NON valutato l’impatto ambientale che, in fase di realizzazione del “capping”, si genererà a seguito del transito dei lavoratori e dei mezzi d’opera al di sopra dei rifiuti. Non sono stati valutati quali siano gli accorgimenti tendenti ad evitare la diffusione dei contaminanti in atmosfera e all’esterno del sito la cui entità è sicuramente rilevante a causa dell’estensione dell’area.
- 14) Dal punto di vista strettamente tecnico e di organizzazione degli spazi non è stato valutato l’impatto della presenza di parcheggi dotati di aree piantumate al di sopra del “capping”, che prevede, per sua natura, l’impenetrabilità all’acqua zenitale, fortemente a rischio a causa delle radici delle piante che potrebbero compromettere la barriera di HDPE. Inoltre, appare anacronistica e non opportunamente valutata dal punto di vista ambientale la realizzazione ai giorni nostri di parcheggi bitumati, impermeabili, privi di zona d’ombre e complici del fenomeno “isola di calore”, senza per altro tenere in considerazione la problematica di invarianza idraulica (come prescritte dalle NTA del PAI) in totale controtendenza con la necessità di realizzare investimenti che rispondano alle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 15) Sempre in relazione alla geometria ed in particolare agli spessori del “capping”, (si prevede uno spessore complessivo di circa 55 cm) non è chiaro se tutti i sottoservizi che attraversano l’area parcheggi del sito siano alloggiati nel “capping” oppure nel pacchetto stradale. Considerando ad esempio la dimensione media delle condotte di scarico delle acque meteoriche aventi diametri variabili DN 600, DN 400, DN 250 così come i pozzetti che ospiteranno le caditoie per la raccolta delle acque, sembrerebbe che gli stessi siano posati direttamente sui rifiuti o comunque non dotati di opportuno ricoprimento atto a sopperire il carico statico e dinamico delle strade e del parcheggio. Analogo ragionamento se si pensa alle fondazioni delle torri faro, dei blocchi-palo dell’impianto di illuminazione pubblica e, in particolare, delle vasche di laminazione di altezza pari a 2,5 m.
- 16) La netta separazione tra “capping” e corpo stradale che verosimilmente dovrà ospitare la fitta rete dei sottoservizi servirà anche per garantire le normali manutenzioni delle reti che contengono fluidi (meteo, idrico, fognarie) che necessitano di manutenzioni ordinarie e straordinarie (si pensi come paradosso ad una normale perdita idrica che potrebbe infiltrarsi nel “capping” senza mai emergere in superficie visti i gradienti granulometrici più consoni allo scorrimento). In ogni caso anche gli aspetti di manutenzione (ordinaria e straordinaria) della rete dei sottoservizi in relazione alla “messa in sicurezza permanente” non sono mai stati valutati.

Alla luce di quanto esposto appare evidente come lo Studio Preliminare Ambientale sia insufficiente per la completa analisi degli impatti previsti e soltanto un adeguato Studio di Impatto Ambientale consenta di individuare e valutare più approfonditamente l’entità degli impatti potenziali, l’analisi di alternative progettuali orientate alla minimizzazione di tali impatti, nonché indicare le opportune misure di mitigazione e compensazione di quelli residui, così come contemplare l’esame di soluzioni alternative sia localizzative che dimensionali, e dell’opzione zero, e individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

benefici per la collettività, anche con riferimento esplicito alle esternalità ambientali ed economico-sociali utilizzando la metodologia delle linee guida UE del 2014, per prassi adottate dallo SVA RAS, analisi peraltro assente anche nel SIA allegato alla VIA esitato positivamente dalla RAS.

Il sottoscritto è consapevole che il Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (Servizio V.I.A.) dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente pubblicherà sul Portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali la documentazione trasmessa con la presente (ad eccezione degli allegati 1 e 2, contenenti dati personali del soggetto che presenta l'osservazione).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato: _____

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

luogo, Cagliari

data, 24.07.2023

Il dichiarante

Dott. Alberto Floris

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

FLORIS
ALBERTO
25.07.2023
08:29:38
GMT+01:00

